

# GUIDA AL LUTTO

## Presentazione

La perdita di una persona cara è una prova dura, la più difficile e dolorosa che possa capitare, per chiunque. In questi momenti, oltre al dolore, vi è spesso un forte sentimento di ansia, confusione ed agitazione per tutto quello che si deve fare. Questo spesso rende ancora più difficile una situazione assai triste. È proprio per questo che un'Amministrazione ha il dovere di fare tutto il possibile per garantire ad ogni cittadino, ad ogni persona che si trova ad affrontare una situazione così delicata, la maggiore semplificazione e il più facile accesso a tutte quelle operazioni richieste dai necessari adempimenti burocratici. Ci auguriamo, allora, che questa semplice e breve guida possa essere un po' di conforto, facendo in modo che alle emozioni e all'inevitabile dolore del momento non si accompagni anche la preoccupazione di non sapere cosa fare, né a chi rivolgersi.

Il settore funerario italiano è attualmente in fase di radicale revisione, non solo per gli aspetti igienico-sanitari, per la dispersione e conservazione delle ceneri, ma anche per quelli gestionali e di tutela dell'utenza.

Bisogna infatti considerare la particolarità della materia, che coinvolge oltre mezzo milione di famiglie all'anno, i suoi risvolti psicologici, che richiamano attenzione al legislatore il quale deve esprimere un modello uniforme e coerente ma anche adattabile alle molteplicità delle possibili scelte.

La nostra Amministrazione sta facendo il possibile per offrire ai cittadini la possibilità di vivere questo momento nelle forme e nei modi che sentono più propri e rispettando, compatibilmente con le disposizioni in materia, la volontà del defunto, in qualsiasi modo espressa.

La gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Chivasso è stata, ed è tuttora, oggetto di un vasto processo di ristrutturazione e riorganizzazione che vede i suoi punti centrali nella modifica del regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nella liberalizzazione del trasporti funebri e nella definizione di tariffe congrue e trasparenti.

## Suggerimenti

- Se possibile, chiedete il supporto di una persona di fiducia (parente, amico, vicino di casa), meno coinvolta emotivamente, che possa fornire consigli e aiuto nell'organizzazione del funerale;
- Fate il punto, nel caso non esistano disposizioni scritte, su quella che sarebbe stata la volontà del defunto;
- Evitare di affidarsi alla prima impresa funebre che vi contatta dopo un decesso, senza aver valutato, sulla scorta di esperienze dirette o indirette, il grado di qualità e di adeguatezza dei prezzi;
- Richiedere il preventivo di ogni prestazione o fornitura relativa al funerale, confrontando quanto riportato con i listini delle tariffe dei servizi di trasporto e dei prezzi degli articoli e dei servizi di onoranze che la ditta deve obbligatoriamente affiggere presso le proprie sedi;
- Avere cura, in generale, che le informazioni che vi vengono rese siano chiare e trasparenti e che vi sia coincidenza tra quanto detto e richiesto e quanto scritto e fornito;
- Controllare che l'ammontare finale sia equivalente al preventivo; eventuali differenze devono essere giustificate;
- Farsi rilasciare regolare fattura del servizio funebre (regola vuole che ogni singola fornitura o prestazione sia dettagliata e documentabile);
- Conservare fattura e documenti per le deducibilità ammesse in sede di dichiarazione dei redditi;
- Segnalare comportamenti inadeguati e disservizi all'U.R.P. o, direttamente, all'ufficio di Stato Civile. Inoltre, molte imprese funebri aderiscono ad un Codice di Comportamento a tutela dell'utenza in lutto, con la conseguente possibilità di rivolgersi al Collegio dei Garanti.

## **Dove reperire informazioni**

**Ufficio Stato Civile** - P.zza C.A. Dalla Chiesa, 10

Telefono: 011 9115308 011 9115310 Fax: 011 9115338 - **email:** demografici@comune.chivasso.to.it

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00

sabato dalle 9.00 alle 11.00

**URP - Relazioni con il Pubblico** - Palazzo Comunale 1° piano P.zza C.A. Dalla Chiesa, 5

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30

martedì dalle 14.00 alle 17.30

n. verde 800363322 - URP 011 9115219 - Infourp 011 9115220

**email:** urp@comune.chivasso.to.it

## **DENUNCIA DI DECESSO**

### **1. Se il decesso avviene in abitazione privata**

Nel caso di decesso in abitazione privata è necessario richiedere l'intervento del medico curante o, se impossibilitato, della guardia medica che verifica le cause del decesso e compila un certificato su apposito modulo. Sia che si dia incarico ad una agenzia di onoranze funebri, sia che si operi in persona, occorre:

- denunciare il decesso (con i dati anagrafici) all'ufficiale di Stato Civile entro 24 ore, portando il modulo compilato dal medico;
- avvisare il medico appositamente incaricato (medico necroscopo), il quale, dopo 15 ore dal decesso, procederà all'accertamento di morte e compilerà un altro certificato da recapitare ugualmente all'ufficiale di Stato Civile.

### **2. Se il decesso avviene in ospedale, in casa di cura o di riposo**

Nel caso di decesso in struttura, pubblica o privata, la denuncia di morte e le relative certificazioni vengono effettuate direttamente dalla relativa Amministrazione.

### **3. Se il decesso avviene in luogo pubblico**

Nel caso di morte violenta, di morte improvvisa per strada o in luoghi pubblici, ovvero in caso di morte di persone che vivono sole e comunque di persone ignote occorre avvertire l'Autorità Giudiziaria (chiamando la Pubblica Sicurezza - 113) da cui dipende l'autorizzazione alla rimozione della salma.

## **Dove reperire informazioni**

**Ufficio Stato Civile** - P.zza C.A. Dalla Chiesa, 10

Telefono: 011 9115308 011 9115310 Fax: 011 9115338 - **email:** demografici@comune.chivasso.to.it

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00

sabato dalle 9.00 alle 11.00

## IL FUNERALE STANDARD

Le Ditte accreditate al servizio di trasporti funebri nel Comune di Chivasso sono tenute ad applicare, a richiesta dei familiari e per i trasporti **nel solo ambito cittadino**, le tariffe determinate dall'Amministrazione comunale.

### Le tariffe sono comprensive di:

- Feretro conforme alle prescrizioni del D.P.R. 285/1990, corrispondente al tipo di sepoltura, completo di maniglie e di crocefisso (se richiesto), interamente imbottito in raso trapunto, con guarnizioni in pizzo, velo copri salma in tulle e pizzo, targhetta bronzata recante: nome, cognome, luogo di nascita e di morte del defunto;
- Vestizione e composizione della salma;
- Chiusura e sigillatura del feretro;
- Disbrigo pratiche amministrative, ivi comprese le eventuali autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria;
- Fornitura di catafalco completo di accessori, servizio raccolta firme, arazzo e avvisi di morte;
- Trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, dal luogo del decesso al Cimitero, previe onoranze funebri religiose o civili, comprese le prestazioni dei mezzi e del personale occorrente.

### Le tariffe non comprendono:

- Le spese per l'imposta di bollo;
- I diritti comunali di polizia mortuaria;
- I diritti sanitari;
- I diritti di affissione;
- Le concessioni cimiteriali.

L'impresa che intende esercitare l'attività funebre nel Comune di Chivasso è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario ed ad indicare distintamente, sia nel preventivo che in fattura, le eventuali prestazioni e/o servizi aggiuntivi non contemplati nel tariffario e lasciati alla libera contrattazione fra le parti.

## TIPI DI SEPOLTURE

E' opportuno compiere la scelta del tipo di sepoltura (inumazione, tumulazione o cremazione) al momento della decisione per il funerale, in modo che si possano definire alcune caratteristiche dei materiali del feretro in relazione al tipo di sepoltura.

E' anche fondamentale stabilire il luogo dove avverrà la sepoltura stessa in quanto, per il trasporto fuori dal Comune di decesso o all'estero, sono prescritti particolari adempimenti burocratici.

### INUMAZIONE

É la sepoltura in fossa scavata nella nuda terra; è possibile la collocazione di una lapide, a cura e spese della famiglia. I Servizi Comunali non forniscono lapidi, ma appongono gratuitamente cippi identificativi sulle fosse.

L'inumazione è soggetta al pagamento della relativa tariffa. Per i cittadini indigenti, invece, viene effettuata in forma gratuita.

Nei campi comuni la salma viene esumata dopo almeno 10 anni. (vedere apposito capitolo)

### TUMULAZIONE

E' la deposizione del defunto in loculo, in tomba o in cappella privata. Avviene sulla base di una concessione onerosa che varia a seconda della durata del contratto.

Alla scadenza della concessione, si procede alla estumulazione dei resti (vedere apposito capitolo).

### CREMAZIONE

Chi desidera essere cremato potrà far rispettare questa sua volontà scrivendola in una disposizione testamentaria o aderendo alla SOCREM (Società per la Cremazione) di Torino, Corso Turati 11 C, (telefono: 011 5812.304; FAX 011 5812.320; [e-mail](#)) e versando una quota sociale vitalizia che non necessita di ulteriori versamenti di rinnovo.

In assenza di una volontà scritta anche il coniuge, i figli, i genitori o, in mancanza, i parenti più prossimi, fino al sesto grado, possono dichiarare la volontà del defunto alla cremazione. La cremazione è soggetta al pagamento della relativa tariffa ministeriale. Per i cittadini indigenti, la cremazione viene effettuata in forma gratuita.

È possibile ottenere in concessione, a titolo oneroso, una celletta comunale per la tumulazione delle ceneri.

Le ceneri, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, possono essere affidate ai familiari o disperse in natura (nei luoghi consentiti).

Il trasporto delle urne cinerarie può essere effettuato anche dagli stessi familiari.

Il Comune di Chivasso si avvale degli impianti di cremazione situati presso il Tempio Crematorio di Torino, C.so Novara 147 b.

## I CIMITERI

Nel territorio comunale sono dislocati i seguenti Cimiteri:

- Capoluogo;
- Castelrosso;
- Boschetto;
- Mandria.

### AMMISSIONE NEI CIMITERI CITTADINI

Nel Cimitero sono eseguite tutte le forme di sepoltura previste dalla legge. Vengono accolte, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, le salme di persone:

- residenti a Chivasso, ovunque decedute;
- decedute a Chivasso, ovunque residenti;
- nate a Chivasso;
- coniugi, figli, genitori, fratelli e sorelle di persone residenti o sepolte nel Comune;
- che abbiano avuto la loro residenza nel Comune per un numero di anni pari ad un terzo dell'età compiuta alla data del decesso;
- che siano state cancellate dall'Anagrafe del Comune per essere divenute componenti di una comunità;
- aventi diritto alla sepoltura in tomba di famiglia.
- 

### ORARIO DI APERTURA

Da aprile a settembre: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Da ottobre a marzo: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

**Eventuali variazioni verranno tempestivamente segnalate sul [Sito ufficiale del Comune](#).**

## LE CONCESSIONI CIMITERIALI

**Si riportano gli articoli del regolamento comunale di polizia mortuaria che disciplinano le concessioni cimiteriali**

### **Art. 77 Sepolture private.**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario, anche in luogo non attiguo alla concessione.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - sepolture individuali (loculi semplici o doppi, avelli ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - sepolture per famiglie e collettività ;
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito Tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
9. La concessione cimiteriale si farà constare da apposito decreto di concessione da redigere in duplice esemplare ed in competente bollo, qualora il 2% del canone sia inferiore all'ammontare dell'imposta di registro. La parte interessata può richiederne la registrazione a termini del D.P.R. 26.04.1986 N. 131 con oneri e spese a proprio carico. La concessione verrà stipulata dal Dirigente dei Servizi Demografici giusto il disposto dell'art. 81, comma III dello Statuto del Comune di Chivasso
10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare :
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### **Art. 78 Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
  - in 99 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - in 50 anni, per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
  - in 35 anni, per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma quarto:
    - in 30 anni per le sepolture di famiglia a sistema di inumazione previste dall'art. che precede.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile di quietanza.
4. Le sepolture private per tumulazione, non possono essere usufruite quando manchino 20 anni, o meno, dalla scadenza: tuttavia può esserne consentito l'utilizzo ove venga richiesto anticipatamente il rinnovo della concessione, ferma restando la scadenza originaria. Per il rinnovo della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
5. Le sepolture individuali per tumulazione non possono essere rinnovate per una durata superiore a 35 anni,

decorrenti dalla data di concessione. Tuttavia, i loculi concessi a persone viventi, possono essere rinnovati per il periodo necessario al completamento della permanenza minima della salma nel loculo stesso. In tal caso verrà corrisposta una quota di rinnovo calcolata secondo la seguente formula: costo della concessione, diviso per la durata della concessione stessa, moltiplicato per il numero di anni (o frazione di anni) necessari.

#### **Art. 79 Modalità di concessione.**

1. La concessione di sepoltura individuale per tumulazione ha la durata indicata, per ciascun tipo, nel precedente articolo.
2. Ogni sepoltura deve essere assegnata in concessione nel rispetto delle norme sotto indicate :
  - La prima concessione si intende riferita al loculo ed alla lapide provvista di viti o borchie di fissaggio.
  - Le concessioni successive alla prima sono invece riferite al solo loculo rimanendo a carico del concessionario la provvista della nuova lapide occorrente con relative viti o borchie di fissaggio, porta fiori e porta fotografia. A tal fine verrà praticato uno sconto sul costo del loculo stesso, previsto dal Tariffario vigente.
  - Le lapidi e gli accessori, devono essere identici a quelli già esistenti. Nell'impossibilità di reperire sul mercato esemplari uguali a quelli in uso, potrà essere autorizzata la posa in opera di accessori simili.
  - La scelta dei loculi dovrà avvenire in progressione orizzontale da sinistra verso destra, ponendosi di fronte ad essi e limitatamente alla fila.
  - Ad esaurimento della fila di una facciata, l'assegnazione proseguirà nella analoga fila della facciata successiva.
  - È consentita la deroga a quanto sopra disposto unicamente quando trattasi di tumulazione nei loculi sopra o sottostanti a quello occupato, intendendosi anche non immediatamente sopra o sottostanti quello occupato, di salme di un parente o di un affine entro il 2° grado.
  - La cessione dei loculi può essere accordata anche a persone viventi, maggiori di anni 65, dietro pagamento della relativa tariffa e quant'altro annesso, limitatamente alla durata della concessione decorrente dalla stipulazione del relativo contratto.
  - Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio, può autorizzare la cessione di loculi a persone viventi di età inferiore a 65 anni, a seguito di apposita istanza motivata, qualora particolari condizioni di salute lo giustifichino.
  - La cessione degli avelli a persone viventi verrà sospesa quando la disponibilità dei medesimi si sia ridotta a n. 450 per il Cimitero del Capoluogo, a n. 100 per il Cimitero di Castelrosso e a n. 75 per i Cimiteri di Boschetto e Mandria.
  - E' consentita la deroga a quanto disposto dai commi precedenti quando il coniuge superstite chieda di avere in concessione un loculo per essere tumulato vicino al coniuge premorto.
  - A gruppi familiari è data la possibilità di avere in concessione un gruppo di loculi, 3, 4, 5 e oltre per la tumulazione delle salme o cessione a persone viventi, fino al completamento della disponibilità di cui ai precedenti commi.
  - I prezzi di cessione dei loculi e cellette da destinare alla tumulazione di salme o resti di persone non residenti, che vengano ricevute nei Cimiteri comunali a seguito dell'autorizzazione prevista dall'art. 41 del regolamento di Polizia Mortuaria, saranno maggiorati nella misura del 100% .
  - Il prezzo di cessione dei loculi, nel solo caso di riutilizzo per avvenuta scadenza, o dopo trascorsi anni 15 dalla concessione originaria, sarà ceduto in uso con uno sconto del 40% sul prezzo corrente cui al Tariffario vigente.
  - In caso di decessi fuori Comune di persone aventi i requisiti previsti dall'art. 41, ma non più residenti perché ricoverate in strutture assistenziali, pubbliche o private che siano, il costo del loculo o della celletta ossario non subirà alcuna maggiorazione.
  - E' altresì consentita la cessione delle cellette a persone viventi, se iscritte alla Socrem, al fine di consentirne la collocazione, a seguito di cremazione, delle rispettive ceneri nelle cellette comunali, limitatamente alla durata della concessione che decorrerà dalla data della stipula del contratto.
3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
6. Il Responsabile del servizio, nella persona del Dirigente, o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
7. Il Dirigente del Servizio, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.
8. In occasione della realizzazione di ogni nuovo loculario, la Giunta comunale, con apposito provvedimento:
  - a. riserverà un congruo numero di loculi e cellette, facilmente accessibili, da destinare alla tumulazione di salme, il cui coniuge o parenti fino al secondo grado, sono permanentemente affetti da una patologia che comporta

ridotte o impedita capacità motorie. Tale invalidità deve essere comprovata da idonea certificazione.

b. avrà facoltà di istituire il servizio di prenotazione dei realizzandi manufatti, stabilendone le modalità ed i termini, ritenuti più opportuni. In ogni caso, la prenotazione avverrà a seguito del versamento di un acconto non inferiore al 40% del costo del manufatto stesso.

9. Nel loculo, oltre al feretro, può essere consentita, secondo le dimensioni e fino a capienza, la collocazione di due o più cassette o cinerari contenenti i resti di un familiare che sia stato in vita coniuge o parente entro il secondo grado del defunto, previo pagamento di una somma per diritto di immissione dei resti pari al 50% della tariffa stabilita per la concessione in uso di una celletta ossario. Prima dell'inserimento del feretro, affinché non ne sia saturata la capienza, è consentito l'inserimento di una sola cassetta di resti ossei o di un'urna cineraria. Nel caso in cui la cassetta contenente i resti o le ceneri sia posta in un tumulo già oggetto di precedente concessione, potrà rimanervi fino alla scadenza della concessione stessa, dopodiché dovrà essere trasferita in altra collocazione, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Ogni operazione di rimozione della sigillatura e nuova sigillatura del loculo o celletta sarà altresì assoggettata al pagamento della corrispettiva tariffa.

#### **Art. 80 Sepolture private - Diritto di sepoltura.**

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 79 del regolamento comunale di polizia mortuaria, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Due o più concessionari possono unirsi per la costruzione di un unico sepolcro. Il progetto di costruzione dovrà indicare le parti (loculi, ossario, cappella, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno. Ogni concessionario potrà richiedere variazioni o modifiche delle parti in propria disponibilità senza l'obbligo di consultare gli altri concessionari. Le richieste dovranno comunque essere autorizzate dal Dirigente del Servizio.

3. Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al quarto grado, ampliata agli affini, fino al terzo grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Cimiteri che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

6. I casi di "convivenza", con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 5° comma.

7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti di un concessionario va comprovata con apposita dichiarazione del concessionario stesso, previo assenso di tutti gli eventuali altri titolari della concessione.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile se non [per testamento o] successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente. Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il soggetto gestore del servizio può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

11. Sarà in facoltà dei beneficiari di tombe di famiglia, dietro concessione del sindaco ed a seguito di istanza del parente o dei parenti più prossimi del defunto, di raccogliere i resti tumulati per far posto a nuove salme, dopo 35 anni dalla tumulazione.

12. È ammessa la rimozione delle salme prima del compimento del trentacinquennio qualora si tratti di tumulare le salme stesse od i relativi resti in altro sepolcro di pari grado o superiore per durata o decoro o qualora:

a. il coniuge superstite chiedi in concessione due manufatti comunali per essere tumulato vicino al coniuge premorto;

b. vengano a mancare le condizioni di benemerita che avevano consentito la tumulazione di una salma non legata da vincoli di parentela o di affinità con gli aventi diritto;

c. venga a cessare il rapporto di affinità della persona tumulata rispetto agli aventi diritto;

d. nei casi sopra descritti è richiesto il consenso di tutti gli eredi della persona tumulata nonché quello degli aventi diritto alla concessione.

13. Le salme del concessionario originario dell'area che ha costruito la tomba e quella del suo coniuge non possono essere rimosse, anche se sono trascorsi 35 anni dalla tumulazione fino a quando esiste la tomba stessa né è ammessa la raccolta dei loro resti in celletta ossario, fatta eccezione nel caso che la sua famiglia costruisca una nuova tomba



ove possano essere degnamente sistemate.

14. Ai fini del diritto d'uso della tomba di famiglia, dovrà essere sempre e comunque lasciata la disponibilità di un loculo da riservarsi al coniuge del concessionario originario.

#### **Art. 81 Manutenzione.**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### **Art. 82 Costruzione dell'opera - Termini.**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 77 del regolamento comunale di polizia mortuaria, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 92 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Dirigente del servizio, o suo delegato, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

#### **Art. 83 Divisione e subentri.**

1. Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio cimiteri, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del servizio cimiteri, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, qualora nella tomba residui disponibilità di posti salma, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 80, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria e cimiteri entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione può essere effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 80, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il responsabile del servizio provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'ultima sepoltura, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di 12 mesi, previsto al precedente comma 7, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune, previa diffida, potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza della porzione di tomba inutilizzata, in osservanza delle normative prescritte agli artt.87 e 88. Per la parte occupata viene salvaguardato il diritto alla permanenza delle salme ivi sepolte, per tutta la durata della concessione, salvo che non si verifichi una delle altre cause di dichiarazione di decadenza di cui al comma 1) dell'art.87.

#### **Art. 84 Retrocessione di concessione cimiteriale individuale.**

1. In caso di estumulazione per trasferimento del feretro o dei resti in altra sede prima dello scadere del periodo di concessione, il loculo o celletta ritorna di diritto in piena proprietà del comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli senza alcun rimborso parziale o totale di somme a favore del precedente concessionario. Il Comune ha invece la facoltà di accettare, tenuto conto della disponibilità di bilancio, la rinuncia a

concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando questa non sia ancora stata utilizzata. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa di concessione, a suo tempo versata.

2. È altresì ammesso il trasferimento delle salme e/o resti da un loculo o celletta comunale ad altro loculo o celletta. In tal caso verrà effettuata una nuova concessione di loculo per il periodo residuo al completamento della durata di concessione del primitivo loculo, sempre che sia vigente al momento la stessa durata di concessione, ovvero per il periodo residuo necessario al completamento della durata delle concessioni cimiteriali in atto al momento del trasferimento della salma, nonché per il prezzo vigente all'atto della nuova concessione ridotto, però, di una somma pari al 50% del prezzo a suo tempo pagato per il loculo che viene lasciato libero.

#### **Art. 85 Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate.**

1. La retrocessione di interi sepolcri privati o di quote divise degli stessi, può essere accettata a discrezione del Dirigente del servizio, e solamente se ai defunti in esso tumulati sarà data altra sepoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65.

2. Il servizio cimiteri acquisirà dall'ufficio tecnico comunale, la valutazione del sepolcro tenuti presenti :

- la data di costruzione,
- i materiali impiegati per la realizzazione,
- la presenza di parti accessorie, di sculture od altro elemento architettonico o decorativo.

3. Il Dirigente del servizio provvederà liquidare una quota pari al 75 %, del valore così stimato.

4. Nel caso si tratti della sola area non ancora utilizzata, per la retrocessione del terreno sarà liquidata una quota pari al 50 % della tariffa corrisposta all'atto della concessione.

5. Se per consentire un nuovo utilizzo del sepolcro si renda necessario eseguire opere di manutenzione, di riattamento e la fornitura di nuove lapidi, le spese per l'esecuzione di queste opere e forniture sono a carico di chi richiede la retrocessione del sepolcro e defalcate dal compenso da liquidare.

6. Qualora siano retrocesse sepolture aventi particolari caratteristiche, e nel caso si abbia motivo di ritenere che vi sia più di un soggetto interessato alla nuova concessione, il Dirigente del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 2, può disporre che le nuove concessioni ad altri richiedenti abbiano luogo mediante offerte da raccogliere fra il maggior numero di interessati, dandone adeguata informazione mediante avvisi esposti presso i Cimiteri comunali e presso la Casa Comunale, per almeno 30 giorni. Tale pubblicità potrà avvenire anche in altri luoghi, o con altri mezzi ritenuti idonei.

7. Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro il termine previsto nell'avviso ed essere in miglioramento rispetto alla valutazione risultante dalla stima dell'ufficio tecnico.

#### **Art. 87 Revoca.**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Dirigente del servizio dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal soggetto gestore del servizio, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento, che sono tutte a carico dei concessionari.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Dirigente del servizio dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante apposito procedimento ai sensi degli arti. 7 e 8 della Legge 241/90, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 88 Decadenza.**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio cimiteri;
- in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura, o lasciata inutilizzata per un periodo di almeno

30 anni anche se la concessione risale ad epoca anteriore all'approvazione del presente regolamento;

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 80.
  - quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 81,
  - quando la sepoltura privata costruita da più concessionari ai sensi dell'articolo 80, comma 2, risulti in stato di abbandono per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, fermo restando che non si ha stato di abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata.
  - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
  - quando sia trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, così come previsto dall'art. 83.
2. Ove non vi sia alcuno che provveda a termini del comma precedente, si ha decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientra nella disponibilità del Comune, che provvede alla sua assegnazione ad altri soggetti, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi.
  3. I concessionari della parte residua, o uno di essi, hanno titolo preferenziale ad ottenere nuova concessione (comunque a tempo determinato) per tali parti del manufatto, con le modalità previste dagli articoli 84 e 85 ed assumano le spese necessario al riattamento.
  4. Si ha stato di abbandono quando i concessionari non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all'indirizzo comunicato al servizio di polizia mortuaria.
  5. Qualora si verificano situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, tale termine può essere abbreviato a seconda che le circostanze lo richiedano, purché risulti possibile notificare tale riduzione del termine ai concessionari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
  6. In tal caso, il nuovo termine decorre dal ricevimento della comunicazione.
  7. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
  8. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, inoltre verrà attivato apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.
  9. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio cimiteri.

#### **Art. 88 Provvedimenti conseguenti alla decadenza.**

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Dirigente del servizio disporrà, se del caso, la riduzione delle salme in resti e la loro conservazione all'interno della stessa tomba in una nicchia appositamente ricavata, nel caso di concessione perpetua, o il deposito in ossario comune nel caso di concessione a tempo determinato.
2. Dopodiché verrà disposta la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 89 Estinzione.**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 78, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili, esclusivamente quando siano destinati all'impiego in altre sepolture nei cimiteri del Comune di Chivasso e fermo restando quanto previsto dall'articolo 69.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Art. 90 Interventi di recupero delle sepolture monumentali o artistiche.**

1. Le concessioni di sepolture che presentino caratteristiche di particolare valore artistico o storico che risultassero decadute, revocate od estinte sono sottoposte agli interventi, caso per caso necessari, ai fini del loro riattamento e riutilizzo, salvaguardandone le caratteristiche che le contraddistinguono.
2. La loro assegnazione ha luogo secondo quanto stabilito nel Tariffario maggiorato delle spese attualizzate sostenute per tali opere di riattamento, ivi comprese quelle sostenute per renderle conformi alla normativa vigente al momento dell'assegnazione.
3. Privati che intendano ottenerne la concessione possono stipulare con il Comune convenzione nella quale si impegnino ad eseguire direttamente ed a proprie spese tali opere, sotto la vigilanza del Dirigente del servizio e delle eventuali altre Autorità preposte.
4. In tal caso, la convenzione deve, tra l'altro, prevedere :
  - che la tariffa di concessione sia quella vigente al momento del completamento dei lavori, accertato dal soggetto gestore del servizio;
  - che la durata della concessione decorra dalla consegna della sepoltura, prima che inizino i lavori;
  - il termine di ultimazione dei lavori;
  - il progetto esecutivo delle opere e dei lavori che si intendono eseguire, sottoscritto da professionista abilitato, commissionato dal richiedente e debitamente approvato;
  - la condizione che, ove i lavori non siano eseguiti in conformità al progetto approvato o non siano ultimati entro il termine determinato, l'aspirante concessionario non possa vantare alcun titolo nei confronti del Comune.

## IL RIMPATRIO DELLE SALME

Perdere una persona cara è sempre motivo di grande dolore, ma se questo dovesse succedere all'estero, al dolore si aggiunge la necessità di risolvere alcuni problemi pratici.

Qui di seguito troverete delle indicazioni sulla soluzione di tali problemi.

- Contattare il Consolato o l'Ambasciata più vicini.
- La Rappresentanza contattata inoltrerà una richiesta al competente Comune italiano per ottenere il "nulla osta all'introduzione della salma".
- Avuto il "nulla osta" dal Comune, l'agenzia di pompe funebri, incaricata dai familiari del rimpatrio a proprie spese della salma, potrà procedere.
- In caso di decesso di connazionali residenti all'estero in stato di accertata indigenza, il Consolato o l'Ambasciata contattati potranno prestare assistenza ai familiari indigenti, residenti all'estero, del connazionale deceduto, mediante rimborso totale o parziale delle spese funebri sostenute in loco, regolarmente documentate

**Sito internet per la ricerca di ambasciate e consolati**

<http://www.esteri.it/mae/it>

## ESTUMULAZIONE

E' possibile procedere all'estumulazione di una salma, al fine di seppellirla in un altro manufatto o per trasportarla in un altro Cimitero o Comune. In tal caso, dovrà essere verificata la perfetta tenuta del feretro. Se necessario, potrà essere disposto l'impiego di un rivestimento metallico a tenuta stagna.

Si può eseguire, di norma dopo un periodo minimo di venti anni o a scadenza della concessione, la raccolta dei resti mortali.

I resti mortali completamente mineralizzati, sono raccolti e collocati gratuitamente in ossario comune o a titolo oneroso in ossario privato, a seconda della volontà dei familiari; se non consunti devono essere inumati gratuitamente per cinque anni in apposito campo, in fossa identificata tramite un cippo apposto dai Servizi Funerari. In questo caso, è di norma esclusa la possibilità di apporre lapidi e lampade votive.

Anche il servizio di estumulazione è soggetto al pagamento della relativa tariffa.

Il trasporto di cassette di resti mortali può essere effettuato anche dagli stessi familiari. In alternativa, se lo richiede il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo, i resti delle salme decedute dopo il 27.10.1990 possono essere cremate.

### Dove reperire informazioni

**Ufficio Stato Civile** - P.zza C.A. Dalla Chiesa, 10

Telefono: 011 9115308 011 9115310 Fax: 011 9115338 - **email:** [demografici@comune.chivasso.to.it](mailto:demografici@comune.chivasso.to.it)

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00

sabato dalle 9.00 alle 11.00

### OPERAZIONI DI ESUMAZIONE

Il Comune informa i cittadini dell'inizio delle operazioni di esumazione con avvisi collocati direttamente sui campi, all'ingresso dei cimiteri, nella sede Municipale, con pubbliche affissioni e con comunicati stampa sui giornali locali, con sufficiente anticipo, rispetto alla data di inizio delle operazioni stesse.

Le esumazioni si eseguono, da ottobre ad aprile, dopo almeno dieci anni dalla inumazione.

Chi è interessato ad effettuare l'esumazione di un proprio caro, può rivolgersi all'ufficio di Stato Civile per richiedere informazioni sui tempi e costi delle operazioni.

Dopo l'esumazione i resti mortali sono raccolti e destinati o all'ossario comune (gratuitamente) o ad ossario in concessione cinquantennale rinnovabile (a titolo oneroso), a seconda della volontà dei familiari. Se i resti non sono completamente mineralizzati, vengono reinumati per almeno due anni.

Il trasporto di cassette di resti mortali può essere effettuato anche dagli stessi familiari.

Le salme che, al momento dell'esumazione, non risultino mineralizzate permangono nella stessa fossa o sono traslate in un altro campo. In alternativa, se lo richiede il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo, i resti delle salme decedute dopo il 27.10.1990 possono essere cremate. Nel caso in cui i resti mortali non siano stati richiesti sono deposti nell'ossario del cimitero.

E' possibile procedere all'esumazione di una salma, al fine di seppellirla in un altro manufatto o per trasportarla in un altro Cimitero o Comune.

In tal caso, dovrà essere ripristinata la perfetta tenuta del feretro, mediante l'impiego di un rivestimento metallico a tenuta stagna.

Nel caso in cui alla data della richiesta non siano trascorsi almeno due anni dalla inumazione, è necessaria una dichiarazione dell'autorità sanitaria che certifichi che la morte non sia avvenuta a causa di malattie infettive.

## LA SUCCESSIONE

Alla morte di una persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono mentre altri si trasmettono ai suoi successori.

I diritti patrimoniali assoluti del defunto come la proprietà e gli altri diritti reali di godimento si trasmettono, per regola generale, ai suoi successori così come i diritti di credito del defunto esclusi i crediti ed i debiti che abbiano carattere strettamente personale.

L'insieme dei rapporti giuridici (proprietà dei beni, diritti reali, crediti e debiti) che si trasmettono alla morte del defunto, prendono il nome di eredità.

La successione si apre al momento della morte: è questo il momento in cui si stabilisce chi ha diritto di succedere.

Esistono tre forme di successione:

- successione testamentaria: se la persona deceduta aveva fatto testamento, l'eredità si devolve alla persona indicata nel testamento;
- successione legittima: se la stessa non aveva fatto testamento, l'eredità si devolve ai suoi parenti indicati dalla legge, in questo caso è importante il rapporto di parentela con il defunto;
- successione necessaria: che opera in due casi:
  - se il defunto aveva fatto testamento ma aveva pretermesso determinati parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedergli in una determinata quota dell'eredità;
  - se, pur essendo morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti. In entrambi i casi, i parenti pretermessi possono far valere il loro diritto con una apposita azione legale.

## LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

La successione testamentaria è la più frequente.

Il testamento è un atto formale: il testamento orale non è ammesso; per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti:

- testamento olografo: è scritto, datato e sottoscritto tutto di mano dal testatore;
- testamento pubblico: è scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni: lo sottoscrivono il testatore, i testimoni ed il notaio.
- testamento segreto: è scritto in un qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore; il testatore in persona davanti a due testimoni consegna il foglio chiuso ad un notaio, quindi annota all'esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui.

Il testamento olografo e il testamento segreto devono essere pubblicati davanti a un notaio dopo l'apertura della successione: altrimenti non possono essere fatti valere. L'invalidità del testamento può portare alla nullità o annullabilità.

Il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative come, per esempio, i difetti di forma o il motivo illecito.

L'azione di nullità può essere esercitata da qualunque interessato.

Le cause di annullabilità dei testamenti sono di triplice ordine:

- difetti di forma che non comportano nullità;
- annullabilità per incapacità di disporre, come per esempio il testamento del minore o dell'interdetto;
- annullabilità per vizi della volontà, quando cioè il testamento è affetto di errore, violenza o di dolo.

L'azione di annullamento spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.

## LA DIVISIONE

Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione che può essere:

- amichevole: fatta con il consenso di tutti i coeredi
- giudiziale: se i coeredi non sono d'accordo, ciascuno di loro può chiederlo all'autorità giudiziaria.

Il giudice provvederà alla determinazione dell'attivo e del passivo dell'eredità, disponendo la vendita di beni per il pagamento dei debiti ereditari e procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare ai singoli dividendi. Se i coeredi hanno quote uguali le porzioni di ciascuno vengono estratte a sorte. In caso contrario, quando i beni non siano divisibili, il coerede con maggior quota può chiederne l'assegnazione in natura, con conguaglio in denaro a favore degli altri, altrimenti si vendono i beni e si divide fra i coeredi la somma ricavata.

•

## RINUNCIA ALL'EREDITÀ

Se il chiamato all'eredità non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente.

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.

La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto (dieci anni), se l'eredità non è stata acquisita da altri.

I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti.

La rinuncia all'eredità deve essere presentata al Tribunale o sezione distaccata di Tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

## ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

Dopo l'apertura della successione è necessaria l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato o dei chiamanti, l'erede ha dieci anni di tempo per accettare; l'accettazione può essere espressa per atto pubblico o scrittura privata, oppure tacita quando l'erede si comporta di fatto come tale.

L'accettazione dell'eredità può essere una accettazione pura e semplice, oppure una accettazione con beneficio di inventario.

La prima comporta che i beni del defunto si confondano con il patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare i debiti del defunto non solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio.

La seconda comporta che il patrimonio del defunto diventa dell'erede ma resta separato dagli altri beni dell'erede; quindi la responsabilità patrimoniale dell'erede comprende solo i beni ereditati.

L'erede, prima che sia decorso il termine per accettare, può rinunciare all'eredità.

La rinuncia va compiuta con le stesse formalità che sono richieste per l'accettazione beneficiata.

Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria, i coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria.

## LA DIVISIONE

Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione che può essere:

- amichevole: fatta con il consenso di tutti i coeredi
- giudiziale: se i coeredi non sono d'accordo, ciascuno di loro può chiederlo all'autorità giudiziaria.

Il giudice provvederà alla determinazione dell'attivo e del passivo dell'eredità, disponendo la vendita di beni per il pagamento dei debiti ereditari e procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare ai singoli dividendi. Se i coeredi hanno quote uguali le porzioni di ciascuno vengono estratte a sorte. In caso contrario, quando i beni non siano divisibili, il coerede con maggior quota può chiederne



l'assegnazione in natura, con conguaglio in denaro a favore degli altri, altrimenti si vendono i beni e si divide fra i coeredi la somma ricavata.

## **AUTOCERTIFICAZIONE**

Nel disbrigo di tutte le pratiche burocratiche, quando vi è consentito, avvaletevi dell'autocertificazione. E' un diritto, espressamente previsto e tutelato dalla Legge, che vi farà risparmiare tempo e denaro. Tenete presente che tutti gli Enti Pubblici ed i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarla. I privati (ad esempio gli istituti di credito) non ne hanno l'obbligo, ma sempre più spesso vi acconsentono. Pertanto, vi consigliamo di informarvi prima, per evitare di richiedere l'emissione di certificati non indispensabili

## **ASSICURAZIONI**

Liquidazioni di assicurazioni sulla vita agli eredi non fanno parte della massa ereditaria. Le assicurazioni sono contratti tipici stipulati a favore di terzi. Benché tali liquidazioni siano direttamente legate alla morte dell'assicurato, esse vanno tuttavia ai beneficiari stabiliti per contratto. Non si tratta quindi di una fattispecie rilevante ai fini dell'eredità, in quanto agli eredi non vengono trasferiti diritti del defunto. Diversa è la situazione quando si tratta di prestazioni assicurative, come ad esempio pagamenti a titolo di risarcimento di danni all'assicurato stesso, liquidati quando ancora era in vita. Tali pagamenti costituiscono una normale voce dell'attivo della massa ereditaria.

## **BANCHE**

Gli eredi devono prendere contatto con l'Istituto di credito di riferimento per tutti gli adempimenti alle competenze bancarie del defunto: conti correnti, depositi, cassette di sicurezza, titoli, domiciliazioni di pagamenti.

## **CONTO CORRENTE:**

Anche i conti correnti, libretti di risparmio ecc. fanno parte dell'attivo ereditario. Una volta che l'istituto bancario ha notizia della morte del proprio cliente, provvede al blocco del conto e quindi non potranno essere effettuati dei movimenti. La cifra esistente sul conto o sul libretto di risparmio dovrà comparire all'interno della denuncia di successione.

## **RICEVIMENTO DI BONIFICI:**

Se dopo la morte del vostro caro dovessero pervenire dei bonifici a suo favore, la banca dovrà lasciare la somma a disposizione del patrimonio ereditario. In seguito si potrà stabilire se tali cifre andranno o meno ad aggiungersi effettivamente alla massa ereditaria.

## **EREDITARE UN VEICOLO**

Se nell'asse patrimoniale esiste anche un veicolo, è necessario registrare al P.R.A. (pubblico registro automobilistico) l'accettazione dell'eredità e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

Se ci sono più eredi, e se almeno uno desidera intestarsi il veicolo, occorre effettuare due successivi passaggi di proprietà: Con il primo si iscrive il veicolo a tutti gli eredi, mentre con il secondo si intesta il veicolo a colui che ha deciso di accettarlo.

E' anche fattibile allegare un solo atto col quale si accetta l' eredità da parte di tutti gli eredi e contemporaneamente vendita pro quota a favore di colui che vuole l'intestazione del veicolo.

La pratica deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI della provincia in cui risiedeva la persona deceduta. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'atto di accettazione di eredità.

Oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al P.R.A., a norma dell'art. 94 del Codice della Strada, l'acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla dell'atto) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l'aggiornamento della Carta di Circolazione del veicolo.

**Dove reperire informazioni**

**ACI- Automobile Club Italia / Pra - Pubblico Registro Automobilistico**

Via Piovesi, n. 4 10135 Torino - Telefono: 011 6198215/219